Avv. Clelia Lucrezia Ludovica Principato
Via Vittorio Emanuele, 369
95022, Aci Catena (CT)
TEL 3294020241- FAX: 095629885
cleliall.principato@pec.ordineavvocaticatania.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO IN RIASSUNZIONE

A SEGUITO DI DECLARATORIA

DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO PUBBLICATA L'1.10.2026

****

Nell'interesse di ASSOTIR Associazione Italiana delle Imprese di Trasporto P.IVA 09422431008 con sede legale in Roma, Via Villa San Giovanni n. 18, in persona del legale rappresentante p.t. Anna Vita Manigrasso nata a Nizza Monferrato il 21.12.1958 (C.F. MNGNVT58T61F902E) e residente in Arcidosso, Via Nuova n. 108, rappresentato e difeso, giusta procura posta in separato atto, dall'Avv. Clelia Lucrezia Ludovica Principato (C.F. PRNCLL92H52C351R; FAX: 095629885; PEC: cleliall.principato@pec.ordineavvocaticatania.it) del Foro di Catania, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Aci Catena (CT), Via Vittorio Emanuele n. 369,

ricorrente

Contro

- Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, Catania, Ragusa e Siracusa, del Sud Est Sicilia con sede legale in Catania, Via Cappuccini n. 2 (C.F./ P.IVA: 05379380875) in persona del legale rappresentante pro tempore, pec: ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it,
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE - Ministero dello Sviluppo Economico italiano), con sede legale in Roma, Via Veneto n. 33 (C.F. 800230390587), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex Lege

dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Roma pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

resistente

Premesso che

L'odierno ricorrente (in riassunzione) ha incardinato presso il T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, il ricorso n. 1564/2026 R.G. per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'art. 5, comma 1 del D.M. n. 156/2011 (Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio), del provvedimento n. 101 dell'8.06.2026 contenente la conferma dell'esclusione della ricorrente dal procedimento di rinnovo del consiglio della Camera di Commercio Sud Est Sicilia, nonché della nota del 15.06.2026 avente ad oggetto avente ad oggetto Inoltro elemento mancante pratica rinnovo del Consiglio Camerale de seguente tenore:

"*TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA*

SEZIONE STACCATA DI CATANIA

RICORSO CON ISTANZA SOSPENSIVA MONOCRATICA

Nell'interesse di ASSOTIR Associazione Italiana delle Imprese di Trasporto P.IVA 09422431008 con sede legale in Roma, Via Villa San Giovanni n. 18, in persona del legale rappresentante p.t. Anna Vita Manigrasso nata a Nizza Monferrato il 21.12.1958 (C.F. MNGNVT58T61F902E) e residente in Arcidosso, Via Nuova n. 108, rappresentato e difeso, giusta procura posta in separato atto, dall'Avv. Clelia Lucrezia Ludovica Principato (C.F. PRNCLL92H52C351R; FAX: 095629885; PEC: cleliall.principato@pec.ordineavvocaticatania.it) del Foro di Catania, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Aci Catena (CT), Via Vittorio Emanuele n. 369,

ricorrente

Contro

- *Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, Catania, Ragusa e Siracusa, del Sud Est Sicilia con sede legale in Catania, Via Cappuccini n, 2 (C.F./ P.IVA: 05379380875) in persona del legale rappresentante pro tempore, pec: ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it,*
- *Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE - Ministero dello Sviluppo Economico italiano), con sede legale in Roma, Via Veneto n. 33 (C.F. 800230390587), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex Lege dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Catania,*

resistente

per l'annullamento

*previa sospensione dell'efficacia, dell'art. 5, comma 1 del D.M. n. 156/2011 (Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio), del provvedimento n. 101 dell'8.06.2026 contenente la conferma dell'esclusione della ricorrente dal procedimento di rinnovo del consiglio della Camera di Commercio Sud Est Sicilia, nonché della nota del 15.06.2026 avente ad oggetto avente ad oggetto Inoltro elemento mancante pratica rinnovo del Consiglio Camerale (**all. n. 1-2-3**),*

FATTO

*Con avviso pubblico allegato alla Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n. 4 del 01 Ottobre 2025 sono state avviate le procedure per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia per il quinquennio 2025-2030 (**all. n. 4**).*

In particolare, è stato previsto un numero complessivo di venticinque Consiglieri di cui uno nel settore trasporti.

L'avviso pubblico richiedeva la presentazione di "un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo lo schema di cui all'allegato A) del D.M.

156/2011, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i dati e le informazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) b) c) d) e ai commi 3,4,5, e 6 del sopra citato D.M. N. 156/2011 di seguito riportati:

• Le informazioni documentate in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione, nonché per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;

• La dichiarazione del numero delle imprese iscritte a norma del loro statuto alla data del 31 dicembre 2024 purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione;

• La dichiarazione del numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), ivi compresi gli occupati per frazione di anno solare, secondo lo schema di cui all'allegato A) del D.M. sopra citato, con riferimento alla situazione del 31/12/2024, indicando la fonte da cui sono stati tratti;

• L'attestazione che l'associazione opera da almeno tre anni prima della pubblicazione del presente Avviso nel territorio della circoscrizione oppure che è rappresentata nel CNEL;

• L'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema dell'allegato B) D.M. 156/2011.

Entro lo stesso termine del 10.11.2025 ore 20:00, a pena di esclusione dal procedimento:

Le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti di livello provinciale, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione del presente Avviso devono far pervenire alla Camera secondo le medesime modalità sopra indicate ai punti da a) ad e), i dati e le informazioni di cui

all'art. 3 del D.M. n. 156/2011, secondo lo schema dell'allegato C) e dell'allegato D)".

L'Associazione Assotir nella persona della Dr.ssa Anna Vita Manigrasso ha delegato per le operazioni di partecipazione il Professore Giuseppe Bulla, il quale ha presentato l'istanza corredata dei documenti richiesti dall'avviso pubblico entro il termine del 10.11.2025. La detta istanza è stata protocollata al n. 31130/E.

*Il 24.11.2025, a seguito di convocazione inviata alle Associazioni di Categoria che avevano presentato la documentazione richiesta per la partecipazione alle procedure di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio, si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura delle buste alle quali ha partecipato anche il Prof. Bulla in rappresentanza di Assotir (**all. n. 5**). Come emerge dal verbale **Assotir ha consegnato una "Pen drive" quale supporto informatico, contenente l'allegato A, lo statuto, la delega al Prof. Bulla, e l'allegato B in PDF/A sottoscritto digitalmente, di cui si dirà nel prosieguo (all. n. 6)**.*

Si aggiunga che alla partecipante n. 85, ossia CNA Ragusa Settore Commercio, è stata segnalata l'assenza dell'allegato A (vd. All n. 5 pag. 6), mentre ad Assotir nulla è stato segnalato.

*Successivamente, **sebbene l'avviso pubblico non richiedesse la produzione di alcun supporto informatico con file in formato "CSV"**, con PEC del 07.04.2026 l'Amministrazione ha richiesto ad Assotir di "Produrre supporto CD-R/DVD-R integrando il file CSV (iscritti riferiti al 31/12/2024). Sia il CSV che il file PDF/A (Allegato B) devono essere sottoscritti con firma digitale CAdES (.p7m) dal legale rappresentante._L'elenco delle aziende deve essere uguale a quello riportato nell'Allegato B **già acquisito e protocollato nei termini (Prot. 0031130/E) e risultante dall'apertura delle buste avvenuta in seduta pubblica il 24 novembre 2025**" (**all. n.***

7). In pari data l'Amministrazione ha richiesto la produzione del supporto informatico anche alla C.I.A. Agricoltori Italiani Sicilia Orientale.

In buona sostanza, l'Amministrazione resistente ha richiesto la produzione di un file contenente le stesse informazioni contenute nell'allegato B già acquisito, però in formato diverso.

Con determinazione n. 76 e 77 del 29.04.2026 l'Amministrazione resistente ha escluso dal procedimento rispettivamente Assotir e C.I.A. Agricoltori Italiani Sicilia Orientale per non aver prodotto il supporto informatico entro il termine di 10 giorni ***(all. n. 8-9****). In particolare, l'esclusione sarebbe dovuta al "Mancato rispetto del termine perentorio di giorni 10 (dieci) per la regolarizzazione della documentazione richiesta".*

Sul punto si precisa che le comunicazioni del 7 aprile e del 26 aprile non sono state mai ricevute all'indirizzo PEC di Assotir, come risultante dai pubblici registri.

Con Determinazione n. 94 del 19 maggio 2026 la Camera di Commercio Sud- Est Sicilia ha revocato il provvedimento di esclusione adottato nei confronti di C.I.A. Agricoltori Italiani Sicilia Orientale: "Atteso che, con nota registrata al n.13508 del 14.05.2026 il legale rappresentante dell'Associazione C.I.A. Agricoltori Italiani Sicilia Orientale forniva adeguate motivazioni in merito alla mancata ricezione della richiesta di regolarizzazione di dati e/o documentazione a causa di utilizzo di posta elettronica certificata, comunicato a questi uffici dalla suddetta associazione ma non riconducibile alla sede di Catania; Considerato che, a seguito delle osservazioni prodotte allo scopo di garantire il principio del ***"favor partecipationis"*** *questo Responsabile Unico del Procedimento ha disposto, con nota prot. N. 1367 del 15.05.2026, la remissione in termini della Associazione C.I.A. Agricoltori Italiani Sicilia Orientale per la regolarizzazione della documentazione; Preso atto che la regolarizzazione richiesta è intervenuta con il deposito della documentazione*

*cartacea e del supporto informatico in data 15.05.2026, con plico registrato al n. 13704 del protocollo camerale" (**all. n. 10**).*

*Con pec del 27 maggio 2026 Assotir, venuta a conoscenza per le vie brevi della richiesta di integrazione dei documenti del 7 aprile 2026, ha presentato delle giustificazioni in ordine al mancato riscontro della richiesta di integrazione documentale rappresentando di aver subito un hackeraggio che ha impedito il normale utilizzo dell'email (**all. n. 11**).*

*Ciononostante, l'Amministrazione, **a differenza di quanto fatto in precedenza con la C.I.A. Agricoltori Italiani Sicilia Orientale, non ha riammesso in termini Assotir,** e ha adottato la Determinazione n. 101 dell'8.06.2026 di conferma dell'esclusione dalla procedura ritenendo che le giustificazioni presentate "non risultano conducenti al fine della validità delle notifiche effettuate dallo scrivente attraverso posta elettronica certificata nell'ambito della procedura di cui trattasi e che, pertanto, non aggiungono ulteriori elementi rispetto alla precedente esclusione dal procedimento" (**vd. all. n. 2**).*

A ben vedere non si tratta di atto meramente confermativo, ma di provvedimento adottato a seguito delle giustificazioni presentate il 27 maggio 2027 da Assotir, tant'è che la stessa Amministrazione ne prevede l'impugnabilità alla fine del provvedimento stesso.

Solo in questa data Assotir ha preso conoscenza dell'esistenza di un provvedimento di esclusione, il quale non è impugnato stato in quanto l'odierna ricorrente confidava nella riammissione nel procedimento medesimo che ancora era aperto.

***In data 15.06.2026, data in cui ancora il procedimento di selezione non era chiuso, Assotir ha inviato a mezzo PEC e depositato fisicamente con supporto informatico il file CSV richiesto dall'Amministrazione**.*

Ebbene, la Camera di Commercio Sud-Est Sicilia ha comunicato il 16 giugno 2026 con il provvedimento impugnato che "la documentazione inviata non può essere accettata" (vd. all. n. 3).

Ciò premesso, i provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 2 BIS, E 10 L. N. 241/90.

Come noto, nell'ordinamento italiano vige il principio secondo cui un termine perentorio può essere introdotto solo ed esclusivamente da una Legge o da un atto avente forza di Legge.

Ciò in quanto, i termini perentori incidono sulla sfera giuridica e sui diritti dei privati limitandoli o introducendo decadenze.

*Sul punto è chiaro il Supremo Consesso: "**il carattere della perentorietà del termine può essere attribuito a una scadenza temporale solo da una espressa norma di legge: e difatti, nello Stato di diritto, solo la legge può collegare in via generale al decorso del tempo il mutamento di una situazione giuridica,** sia esso un potere dell'amministrazione (perenzione), sia esso un diritto o una facoltà del privato (decadenza)" (C.d.S. sent. n. 2289/2019).*

Del resto, anche l'art. 152, comma 2 c.p.c. prescrive che "I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori".

***A maggior ragione, dunque, nell'ambito del procedimento amministrativo il termine assegnato dall'Amministrazione ai privati per produrre memorie o documenti NON PUÒ CHE ESSERE meramente ordinatorio**.*

Si consideri, sotto altro profilo analogo, che anche il termine di dieci giorni di cui all'art. 10 bis, L. n. 241/1990 è, per giurisprudenza costante, meramente ordinatorio (cfr. T.A.R. Lazio sent. n. 11269/2014). Con la conseguenza che "l'Amministrazione

fino all'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento ***ha il dovere di prendere in considerazione tutte le osservazioni ed i documenti presentati dall'istante*** *(in senso analogo T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 02 gennaio 2008 , n. 6)" (T.A.R. Salerno sent. n. 5013/2009; T.A.R. Sardegna, sen. n. 248/2012; cfr. T.A.R. Umbria sent. n. 41/2009).*

Alla luce di quanto sopra è dunque ***assolutamente illegittimo,*** *l'art. 5, comma 1 del D.M. n. 156/2011 (Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio) secondo cui "Nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli articoli 2, 3 e 4 non risultino regolari, il responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta".*

In buona sostanza, è del tutto illegittima la previsione di un termine perentorio da parte di un mero Regolamento (non di una Legge o atto avente forza di Legge) nella materia del procedimento amministrativo, in cui i termini sono pacificamente ordinatori.

È evidente, dunque, che ***l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto prendere in debita considerazione l'integrazione documentale di Assotir intervenuta oltre i dieci giorni ASSEGNATI, ma prima della definizione del procedimento amministrativo.***

Sul punto si consideri che il provvedimento definitivo, ossia la nomina del Consiglio della Camera di Commercio, non solo non era ancora intervenuto alla data del 15 giugno 2026, ma non è intervenuto nemmeno alla data odierna.

Infatti, alla data odierna, la Camera di Commercio non ha ancora trasmesso la documentazione alla Regione Sicilia (ex artt. 9-10. L. n. 580/1993), in quanto ***è in attesa delle risultanze dei controlli a campione sui dati dichiarati, così come dichiarato dall'attuale Segretario Generale Rosario Condorelli al giornale "La***

***Sicilia" del 18 luglio 2026 (all. n. 12)**. In particolare, ha dichiarato di aver concesso alle istanti tempo fino al 24 luglio 2026.*

E' dunque evidente che ancora il procedimento è in piena fase istruttoria.

Per tali ragioni si chiede l'annullamento o disapplicazione dell'art. 5 D.M. n. 156/2011 nella parte in cui definisce come perentorio il termine di 10 giorni per la regolarizzazione dei documenti, nonché l'annullamento dei provvedimenti di esclusione di Assotir dalla procedura: PROVVEDIMENTI ADOTTATI, TRA L'ALTRO, IN APERTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRATO E AMMINISTRAZIONE.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Come ampiamente rappresentato nella parte in fatto del presente ricorso, l'Amministrazione resistente ha accolto i documenti presentati tardivamente da C.I.A. Agricoltori Italiani Sicilia Orientale revocando il precedente provvedimento di esclusione.

Non v'è chi non veda la violazione dell'art. 3 Cost. nella condotta della Camera di Commercio Sud Est Sicilia che in un caso ha tenuto in considerazione i documenti presentati oltre il termine di dieci giorni facendo valere il principio del favor partecipationis e nell'altro caso ha fatto l'esatto contrario.

In altri termini: per C.I.A. Agricoltori Italiani Sicilia Orientale non ha ritenuto perentorio il termine assegnato di dieci giorni e applicato il principio del favor partecipationis, per Assotir ha ritenuto perentorio lo stesso termine e non applicato il detto principio cardine dell'agere amministrativo del favor partecipationis.

Occorre rammentare che, il detto principio del favor partecipationis impone di interpretare le regole del procedimento in modo da estendere, e non limitare, la platea delle organizzazioni imprenditoriali ammesse a concorrere.

Solo così, si può garantire la massima rappresentatività del tessuto economico rispettando la funzione del Consiglio della Camera di Commercio.

Anche per tali ragioni i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.

3. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'ARBITRARIETA' E DELL'IRRAGIONEVOLEZZA.

Senza recesso alcuno dalle superiori censure si consideri che l'avviso pubblico non richiedeva alcun file di supporto informatico con file in formato "CSV". Assotir ha dunque presentato correttamente l'istanza.

Ciononostante, l'Amministrazione resistente ha richiesto, a pena di esclusione, la produzione di un file "CSV" su supporto informatico contenente le identiche informazioni contenute nel file in PDF/A contenete l'Allegato B già acquisito.

Sul punto dubbi non vi sono. La stessa Amministrazione così scrive: "L'elenco delle aziende deve essere uguale a quello riportato nell'Allegato B ***già acquisito e protocollato nei termini (Prot. 0031130/E) e risultante dall'apertura delle buste avvenuta in seduta pubblica il 24 novembre 2025****".*

E' evidente la assoluta arbitrarietà e irragionevolezza della richiesta della duplicazione di uno stesso documento con un formato diverso.

Ed è ancor più irragionevole escludere dalla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio, non in forza di una carente rappresentatività, ma in forza di un mero ritardo nella produzione di un documento già acquisito dall'Amministrazione in sede di apertura delle buste.

Ciò basta ad annullare i provvedimenti impugnati.

ISTANZA CAUTELARE

L'appello è fondato e merita integrale accoglimento. Sul fumus si rimanda a quanto sopra riportato. Per quanto concerne il periculum occorre evidenziare che

l'esclusione dalla procedura comporta che Assotir non può in alcun modo far valere gli interessi statutari dell'Associazione.

In particolare l'Associazione, che ha respiro nazionale, si pone come scopo sociale quello di "rappresentare le imprese associate nelle relazioni con le istituzioni europee, nazionali e regionali come pure con le forze sociali e politiche che in tali ambienti sono attive, promuovendo la ideazione di provvedimenti normativi e tecnici, nonché di scelte politiche ed amministrative concernenti ***l'autotrasporto****, e, più in generale, il sistema del trasporto, collaborando alla loro definizione e vigilando, successivamente, sulla loro applicazione" (****all. n. 13****).*

Il suo intervento nel Consiglio della Camera di Commercio, in rappresentanza delle aziende associate, è cruciale se si considera che ai sensi dell'art. 1, L. n. 580/1993 le Camere di Commercio "sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali".

Ancora, l'art. 2, L. n. 580 cit. prescrive che "Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali".

Sotto altro profilo, tenuto conto della natura rappresentativa del Consiglio della Camera di Commercio, che ha la funzione di dare voce alle istanze delle Associazioni maggiormente rappresentative, è di tutta evidenza il danno che subirebbe Assotir dall'esclusione dal Consiglio della Camera di Commercio per un quinquennio.

Si consideri, inoltre, che se il provvedimento non venisse sospeso e se non venisse fissata velocemente l'udienza di merito, il posto nel Consiglio della Camera di Commercio verrebbe assegnato ad altra Associazione o organizzazione, in ipotesi meno rappresentativa dell'odierna ricorrente.

Infine, è evidente che se la causa rimanesse sul ruolo ordinario, una sentenza positiva sarebbe ***inutiliter data.***

Alla luce di quanto sin qui esposto si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

- *Annullare, disapplicare e o privare di ogni effetto giuridico, previa sospensione, i provvedimenti impugnati;*
- *In subordine definire il giudizio in esito all'udienza camerale con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.*

Con vittoria di onorari e spese.

Si dichiara che il costo del contributo unificato è pari ad Euro 650,00.

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA

In relazione alla proposta domanda cautelare, TENUTO CONTO CHE L'AMMINISTRAZIONE STA PER PROVVEDERE, sussiste una situazione di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della prossima C.C. utile fissata nella seconda settimana di settembre 2026. Si chiede, pertanto, che l'Ill.mo Presidente del TAR adito voglia sospendere, inaudita altera parte, i provvedimenti impugnati.

Aci Catena, 21 luglio 2026

Avv. Clelia Lucrezia Ludovica Principato

Si allega:

1) *D.M. n. 156/2011:*

2) *provvedimento impugnato dell'8 giugno 2026;*

3) *Provvedimento impugnato del 16 giugno 2026;*

4) *Avviso pubblico;*

5) *Verbale seduta apertura busta;*

6) *Contenuto pen drive;*

7) *Richiesta integrazione doc. Del 7 aprile 2026;*

8) *Determina n. 76;*

9) *Determina n. 77;*

10) *Determina n. 94;*

11) *Giustificazioni Assotir;*

12) *Estratto "La Sicilia";*

13) *Statuto Assotir."*

All'udienza del 29.09.2026 la causa è stata trattenuta in decisione e con Ordinanza pubblicata il 1.10.2026 il TAR adito ha dichiarato la propria incompetenza in favore del TAR Lazio.

E' interesse di Assotir, ricorrente, riassumere il processo e con il presente atto si provvede alla riassunzione del giudizio, dinnanzi al Giudice indicato dal TAR Sicilia – Catania, con la citata ordinanza pubblicata l 01.10.2026.

Tutto ciò premesso, Assotir, come sopra rappresentata e difesa, richiamando integralmente quanto sopra esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo depositato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, e negli atti di causa, richiamata espressamente la domanda cautelare di sospensione sopra riportata

RICORRE IN RIASSUNZIONE

All'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma affinché voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- Annullare, disapplicare e o privare di ogni effetto giuridico, previa sospensione, i provvedimenti impugnati;
- In subordine definire il giudizio in esito all'udienza camerale con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Con vittoria di onorari e spese.

****

Il contributo unificato, già versato in relazione all'originario ricorso, è stato, pertanto, applicato nella misura determinata in relazione allo scaglione di appartenenza, per un importo pari a Euro 650,00.

Trattandosi di riassunzione di un ricorso per il quale è già stato pagato il contributo, non è dovuto un nuovo pagamento del contributo. Non è dovuto contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 c.6, D.P.R. n. 115/2002 e della Circolare del 18 ottobre 2011 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, non trattandosi di nuovo ricorso ma di riassunzione ex art. 15, comma 4, c.p.a..

Si producono il ricorso originario e i relativi allegati, le memorie e i relativi allegati, nonché l'Ordinanza del 1 ottobre 2026.

Catania, 30 ottobre 2026

Avv. Clelia Lucrezia Ludovica Principato

CLELIA LUCREZ
2026.10.30 18:53:02
Signer:
CN=CLELIA LUCREZIA LUI
C=IT
2.5.4.12=AVVOCATO
2.5.4.4=PRINCIPATO
Public key:
RSA/2048 bits